



Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

A.S. 2318

Dossier n° 214 - nota Questioni regionali
7 dicembre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.S.	2318
Titolo:	Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo
Iniziativa:	Governativa
Numero di articoli:	4
Commissioni competenti:	Senato - 7 ^a Istruzione pubblica, beni culturali, Senato - 11 ^a Lavoro, previdenza sociale
Sede:	consultiva
Stato dell'iter:	in corso d'esame in Commissione

Contenuto

Il provvedimento, collegato alla legge di bilancio per il triennio 2021-2023, si compone di **4 articoli**, suddivisi in **12 commi**.

L'articolo 1, comma 1, reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e di spettacolo. Si tratta di una delega analoga a quella recata all'articolo 2 della L. 22 novembre 2017, n. 175, non esercitata entro i termini ivi previsti (12 mesi dall'entrata in vigore della medesima legge), della quale richiama i principi e criteri direttivi, il procedimento nonché le condizioni per l'adozione dei decreti legislativi e delle eventuali disposizioni correttive e integrative. Tra i principi e criteri direttivi merita segnalare la razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, l'individuazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato, la revisione dei criteri di ripartizione del contributo per le fondazioni lirico-sinfoniche, la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente specializzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali, il riordino del rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo. È prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 1, comma 2, reca una delega al Governo per il riordino e la revisione delle misure di sostegno in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. La disciplina di delega concerne gli ammortizzatori, le indennità e gli strumenti di sostegno economico temporaneo (SET) ed è intesa a tener conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative in oggetto. La delega deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme procedurali già dettate dall'art. 2, co. 5 e 7, L. 22 novembre 2017, n. 175, nonché secondo i criteri di salvaguardia finanziaria di cui al successivo comma 3. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono posti dalle lettere da a) a d) del comma 2. Tra questi merita segnalare l'aggiornamento e la definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno fondati su un limite massimo annuo di reddito riferito all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni e un limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell'anno solare precedente a quello di corresponsione dei sostegni; l'incompatibilità con sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti; l'individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni; la previsione di meccanismi contributivi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche ai fini dell'invarianza della spesa. Anche in questo caso è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 1, comma 3, reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione dei commi 1 e 2.

L'articolo 2 istituisce presso il Ministero della cultura il registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo. Requisiti e modalità per l'iscrizione nel Registro sono rinviate a un decreto del Ministro della

cultura da adottarsi previo parere della Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 3 novella la disciplina dell'osservatorio dello spettacolo, al quale vengono attribuiti il compito di coordinamento con le attività degli osservatori regionali dello spettacolo e la facoltà di stipulare convenzioni con le università per l'effettuazione di tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea.

L'articolo 4 prevede che l'INPS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla **competenza legislativa concorrente** in materia di "organizzazione delle attività culturali" (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) alla quale la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 2004) ha ricondotto le misure di sostegno allo spettacolo; con riferimento alla delega per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1, comma 1, assume anche rilievo la materia di **esclusiva competenza statale** "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" (articolo 117, secondo comma, lettera g), competenza alla quale la Corte costituzionale (sentenza n. 153 del 2011) ha appunto ricondotto la disciplina delle fondazioni; per quanto concerne il registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo di cui all'articolo 2 assume rilievo la **competenza concorrente** in materia di professioni (articolo 117, terzo comma); con riferimento a tale competenza occorre però richiamare che la giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 98 del 2013) ha affermato il principio che "la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato"; con riferimento infine alle norme previdenziali di cui all'articolo 4 assume rilievo la **competenza esclusiva statale** in materia di "previdenza sociale" (articolo 117, secondo comma, lettera o).

A fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento già prevede **forme di coinvolgimento** del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza unificata è prevista ai fini dell'adozione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui all'articolo 1, commi 1 (riordino delle disposizioni di legge in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e di spettacolo) e 2 (revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore); il parere in sede di Conferenza Stato-regioni è poi previsto all'articolo 2, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della cultura chiamato a disciplinare i requisiti e le modalità per l'iscrizione al registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo.

Sul provvedimento è pervenuto il 4 agosto 2021 il [parere favorevole](#) della Conferenza Stato-regioni.